

Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240 del 30.12.2010

(Emanato con D.R. n. 136/2020 del 05/02/2020 e ss.mm.ii)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Finanziamento delle Borse
- Art. 4 Requisiti soggettivi dei candidati e delle candidate
- Art. 5 Durata, proroga e importo
- Art. 6 Trattamento fiscale e assicurativo
- Art. 7 Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati e delle candidate
- Art. 8 Accettazione
- Art. 9 Obblighi e diritti del/della borsista
- Art. 10 Divieto di cumulo e incompatibilità
- Art. 11 Decadenza, revoca e rinuncia
- Art. 12 Trattamento dei dati personali
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto

1. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
2. L'istituzione delle borse di ricerca è effettuata dalle Strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Art. 2 Finalità

1. Le borse di ricerca cui all'art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Bologna, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.
2. Per i/le borsisti/e di area medico-clinica, le attività sono di norma finalizzate anche allo svolgimento di attività assistenziali o di servizi veterinari, se funzionali alle attività previste dalla borsa e - nel caso di

attività svolte presso Aziende Sanitarie - con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

Art. 3 Finanziamento delle borse

1. Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.
2. Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il/la borsista è chiamato/a a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell'Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.

Art. 4 Requisiti soggettivi dei candidati e delle candidate

1. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:
 - a) essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;
 - b) non avere compiuto i 39 anni di età alla data di scadenza del bando;
 - c) non aver beneficiato di altre borse di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento la cui durata, unitamente alla durata della borsa oggetto della selezione, ecceda i 12 mesi complessivi.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.

Art. 5 Durata, proroga e importo

1. La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.

2. È prevista una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 12 mesi di durata complessiva. Ogni richiesta di proroga della durata della borsa che, sommata alla durata delle eventuali borse di ricerca già fruite dallo stesso soggetto, determini un periodo complessivo superiore a 12 mesi, dovrà essere sottoposta alla valutazione e approvazione del Prorettore per la Ricerca. In nessun caso lo stesso soggetto potrà essere beneficiario per più di 24 mesi complessivi di borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.
3. L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile percipiente di € 1.476,00 e un massimo che corrisponde all'importo lordo percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero. Il compenso resta determinato per l'intera durata della borsa. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.
4. Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Art. 6 Trattamento fiscale e assicurativo

1. Alle borse di studio per attività di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento dei relativi importi.
2. Il/la borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.
3. Il/la borsista autorizzato/a a svolgere attività assistenziali o servizi veterinari deve necessariamente disporre di una propria copertura assicurativa per i rischi professionali, anche per omissioni o fatti commessi con colpa grave.

Art. 7 Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati e delle candidate

1. L'istituzione della borsa di ricerca è deliberata dall'Organo collegiale della Struttura su proposta del Responsabile scientifico.
2. La delibera di istituzione deve contenere: l'importo della borsa di ricerca, la relativa copertura finanziaria, l'oggetto dell'attività di ricerca, la durata (che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la nomina della Commissione esaminatrice, nonché l'individuazione di un Tutor che può essere anche lo stesso Responsabile Scientifico. Tutor e Responsabile Scientifico possono eventualmente appartenere anche a Strutture differenti dell'Ateneo, se ciò è funzionale alle attività del progetto di ricerca.
3. Il bando di selezione, predisposto in conformità con il modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore della Struttura.
4. Al bando deve essere data adeguata diffusione tramite pubblicazione sul sito web <https://bandi.unibo.it/ricerca/borse-ricerca>.

5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.
6. La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera della Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri esperti delle materie oggetto della borsa.
7. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei/delle candidati/e, stabilisce:
 - a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/alle candidati/e;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
 - c) un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione);
 - d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione).
8. In nessun caso in sede di valutazione dei titoli dei/delle candidati/e può essere previsto quale titolo preferenziale a cui attribuire un punteggio il titolo di dottore di ricerca né l'essere stato/a beneficiario/a di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.
9. I/le candidati/e residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.
10. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina una graduatoria finale di merito di idonei/e, valida fino ad un massimo di un anno. Tale graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per le medesime esigenze di ricerca indicate nel bando di selezione.
11. La Commissione, individuato il/la vincitore/vincitrice, trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il/la vincitore/vincitrice della selezione.
12. La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o stranieri.

Art. 8 Accettazione

1. Il/La vincitore/vincitrice della selezione deve rendere alla Struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di selezione.
2. Qualora il/la vincitore/vincitrice rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.

Art. 9 Obblighi e diritti del/della borsista

1. Il/La borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Tutor.
2. Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.
4. La borsa di ricerca potrà essere prorogata secondo le previsioni della normativa vigente, previo accordo con il Tutor, il Responsabile Scientifico e la Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
5. Il/La borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Tutor, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Tutor, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre all'Organo collegiale della Struttura il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.
6. Il/La borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, e sue eventuali evoluzioni, nonché degli altri regolamenti interni dell'Università di Bologna.
7. Nel caso in cui il/la borsista non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, la borsa di ricerca potrà essere revocata.
8. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal/dalla borsista appartiene all'Università ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore. Il/La borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa, in ottemperanza al suddetto Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.
9. Il/La borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Tutor e della struttura di afferenza.
10. Il/La borsista può effettuare trasferte secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Università di Bologna in materia di missioni e trasferte.
11. I/Le titolari di borse di ricerca relative ai gruppi scientifici disciplinari dell'area medico-clinica svolgono di norma attività assistenziale o servizi veterinari in relazione alle esigenze della borsa di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dal bando e, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

Art. 10 Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Il Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal/dalla titolare.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il/la borsista venga collocato/a dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

3. Il/La borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal/dalla titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.
4. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 Decadenza, revoca e rinuncia

1. Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:
 - a) entro il termine e con le modalità indicate nel bando di selezione, non accettino espressamente la borsa di ricerca, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
 - b) forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
 - c) non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 9.
2. La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.
3. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non svolga regolarmente l'attività secondo le direttive impartite dal Tutor senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.
4. Il/la titolare della borsa di ricerca può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso viene fissato nel provvedimento di assegnazione della borsa. In tal caso il/la borsista ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 12 - Trattamenti dei dati personali

1. I dati personali conferiti dal/dalla borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna connesse alla gestione della selezione.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali. A tal proposito, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.unibo.it/privacy.
3. Le graduatorie (che conterranno i dati essenziali idonei a identificare l'interessato) potranno essere rese pubbliche unicamente se la loro diffusione è prevista da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Nel caso in cui non sussista un obbligo di pubblicazione, i risultati saranno comunicati direttamente agli interessati.

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Eventuali deroghe ai limiti fissati agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, in relazione a requisiti indicati dall'ente finanziatore o a specifiche iniziative di Ateneo, dovranno comunque essere approvati dagli Organi Accademici, fermi restando i vincoli relativi al finanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento si applicano unicamente ai bandi per borse di ricerca deliberati dal 1° gennaio 2026 in poi; ai bandi deliberati entro il 31 dicembre 2025 si applicano invece le seguenti disposizioni:
 - 1 - Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:
 - a) essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;
 - b) non avere compiuto i 45 anni di età alla data di scadenza del bando;
 - c) non avere beneficiato di altre borse di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento la cui durata, unitamente alla durata della borsa oggetto della selezione, ecceda i 24 mesi complessivi.
 - 2 - È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 - 3 - Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.
 - 4 - La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.
 - 5 - È prevista una durata minima di 6 mesi e massima di 24 mesi. Laddove si manifestasse l'esigenza di bandire una borsa con una durata minima inferiore ai 6 mesi, tale deroga potrà essere disposta previa valutazione e approvazione del Prorettore per la Ricerca. Qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 24 mesi di durata complessiva. Ogni richiesta di proroga della durata della borsa che, sommata alla durata delle eventuali borse di ricerca già fruite dallo stesso soggetto, determini un periodo complessivo superiore ai 24 mesi, dovrà essere sottoposta alla valutazione e approvazione del Prorettore per la Ricerca. In nessun caso lo stesso soggetto potrà essere beneficiario per più di 36 mesi complessivi di borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.
 - 6 - L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile percipiente di €1.200,00 e un massimo che corrisponde al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore

confermato a tempo pieno in classe zero. Il compenso resta determinato per l'intera durata della borsa. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.

- 7 - Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.
4. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
